

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3881

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, MACERATINI, MULAS,
BONATESTA, FLORINO, PACE, BEVILACQUA, MARRI,
BATTAGLIA e CURTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1999

Acconto sull’indennità di buonuscita ai dipendenti statali
e di enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante siano stati fissati chiari obblighi dalla sentenza del 5-15 maggio 1993, n. 243, della Corte costituzionale, l'omogeneizzazione dei trattamenti di fine rapporto fra il settore pubblico e quello privato è ancora di là da venire.

Già la legge 29 maggio 1982, n. 297, che intendeva disciplinare l'importante materia, prescriveva modifiche di disposizioni del codice civile in tema di trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori privati, ma lasciava esplicitamente invariata la normativa di fine rapporto dei dipendenti pubblici (articolo 4, sesto comma).

La legge di omogeneizzazione, pur preannunciata dal Governo Ciampi il 14 settembre 1993 con la costituzione di un'apposita commissione che avrebbe dovuto concludere i lavori entro novanta giorni, non venne alla luce neppure in bozza.

Infine, lo stesso ponderoso provvedimento di riordino del sistema previdenziale, (legge 8 agosto 1995, n. 335) pur contenendo un articolo dedicato alla «armonizzazione» (articolo 2), in tema di trattamenti di fine servizio si limita a prevederne il regolamento in base all'articolo 2120 del codice civile per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche (articolo 2, comma 5), e rimanda alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (comma 7). Tale definizione doveva avvenire entro il 30 novembre 1995 e le norme di esecuzione dovevano essere dettate entro trenta giorni con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 6).

È rimasto tutto sulla carta.

Con il presente disegno di legge si intende almeno eliminare un'annosa discriminazione a danno dei pubblici dipendenti. L'articolo 2120 del codice civile, nel testo modificato dalla citata legge n. 297 del 1982, recita, fra l'altro: «Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta». Tale facoltà non è stata estesa ai lavoratori del pubblico impiego.

Per cancellare questa disparità di trattamento, almeno come principio, se non nella misura e con le modalità fissate dal codice civile, sembra opportuno ai proponenti che il periodo minimo per la concessione della facoltà di chiedere un acconto sull'indennità di buonuscita o di fine servizio consista in almeno venti anni di servizio utili ai fini previdenziali (articolo 1): detto periodo corrisponde a quello che dà diritto al trattamento pensionistico al raggiungimento dell'età pensionabile.

Le condizioni per la richiesta di anticipazione sono state allargate anche a spese notevoli che, con la grave situazione di crisi dell'edilizia abitativa, si rendono frequentemente necessarie (articolo 2, lettera c)), oppure a spese matrimoniali che costituiscono spesso un onere sproporzionato rispetto ai redditi generalmente modesti (articolo 2, lettera d)) dei dipendenti pubblici.

Gli articoli 3 e 4 coincidono quasi integralmente con la normativa stabilita dai commi nono e undicesimo dell'articolo 2120 del codice civile.

Per i motivi suindicati i proponenti auspicano l'approvazione del disegno di legge che, oltre tutto, non comporta oneri per la pubblica Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, degli enti locali ed ospedalieri, degli enti parastatali ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, i quali possono vantare almeno venti anni di servizio utili ai fini previdenziali, è concessa, a richiesta, una anticipazione *una tantum* sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, di importo massimo pari al 70 per cento delle rate maturate all'atto della domanda, a carico dello Stato o degli enti previdenziali o dei fondi di previdenza, tenuti per legge o regolamento all'erogazione delle predette indennità.

Art. 2.

1. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e devono essere giustificate da:

a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e dalle case di cura convenzionate o istituti riconosciuti in Italia e all'estero, per sè e per i componenti della famiglia, genitori compresi;

b) acquisto della prima casa per sè o per i figli, documentato con atto notorio;

c) spese per la ristrutturazione della casa di proprietà, documentata con preventivo della ditta affidataria dei lavori;

d) spese per il matrimonio del dipendente, o di un figlio, o di un fratello.

Art. 3.

1. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi.

2. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Art. 4.

1. L'importo dell'anticipazione viene detratto dal trattamento di fine rapporto.

